



La forma e la sostanza.

FOGLIO INFORMATIVO
Esterio: negoziazione assegni

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione	Credito Emiliano SpA
Iscrizione in albi e/o registri	Iscritta all'Albo delle Banche (n.5350) e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d'Italia (n. 20010) - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
indirizzo della sede legale:	Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 - Reggio Emilia
numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto	Tel.:+39 800 27.33.36
numero di fax	Fax:+39 0522 433969
sito internet:	www.credem.it
indirizzo di posta elettronica	info@credem.it

Riservato all'offerta fuori sede

(da compilare a cura di chi esegue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)

Nome e Cognome
Indirizzo (via, CAP, Località)
Tel.
Email
Qualifica
Iscritto all'Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. del

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Descrizione e finalità	E' un servizio che permette al cliente di presentare in banca gli assegni esteri ricevuti in pagamento dai propri clienti, affinché l'importo o il controvalore degli stessi sia versato sul suo conto corrente e l'istituto provveda al loro incasso sulle banche su cui sono tratti o emessi. La banca esegue l'accredito sul conto corrente "salvo buon fine" (SBF), riservandosi la facoltà di addebitare e restituire al presentatore gli assegni resi impagati dalla banca del debitore
Principali rischi	I rischi da considerare sono: <ul style="list-style-type: none">— restituzione degli assegni impagati da parte della banca del debitore per irregolarità, contraffazione degli stessi o per mancanza fondi;— smarrimento, furto o distruzione degli assegni, nelle diverse fasi di trattamento e nel corso dei trasferimenti interni ed esterni nelle e tra le banche coinvolte nelle fasi d'incasso;— storno dell'accredito in seguito ad applicazione delle normative vigenti nei paesi trassati o emittenti in materia di assegni;— rischio di cambio per gli assegni in divisa restituiti impagati;— variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche



La forma e la sostanza.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Descrizione	Valore
Commissioni di intervento	
	Fino al 14/06/2012 2,00 ‰
	Dal 15/06/2012 2,20 ‰
— minimo	Fino al 14/06/2012 1,55 euro
	Dal 15/06/2012 1,70 euro
per assegni regolari	Fino al 14/06/2012 7,23 euro
	Dal 15/06/2012 7,85 euro
per assegni irregolari	Fino al 14/06/2012 9,81 euro
	Dal 15/06/2012 10,60 euro
maggiorazione per assegni irregolari in Euro	Fino al 14/06/2012 2,60 euro
	Dal 15/06/2012 2,85 euro
maggiorazione per assegni in divisa	Fino al 14/06/2012 2,60 euro
	Dal 15/06/2012 2,85 euro
di insoluto/impagato assegno	Fino al 14/06/2012 20,00 euro
	Dal 15/06/2012 21,60 euro
valute di accredito	
Assegni in Euro:	
— regolari su altra banca italiana	5 gg. lavorativi
— regolari su banca estera	10 gg. lavorativi
— irregolare	15 gg. lavorativi
Assegni in divisa:	
— regolari al cambio cheque	FOREX + 1 gg. lavorativo
— regolari al cambio valutario	10 gg. lavorativi
— irregolari al cambio cheque	8 gg. lavorativi
— irregolari al cambio valutario	15 gg. lavorativi
Recupero spese di invio per comunicazioni periodiche (DDS periodico) (*):	
— Supporto cartaceo	0,67 euro
— Supporto elettronico (mybox)	0
Recupero spese di invio per comunicazioni di variazione unilaterale (*):	
— Supporto cartaceo	0
— Supporto elettronico (mybox)	0

(*)l'importo ricomprende solo i costi effettivamente sostenuti da parte della Banca e direttamente connessi all'invio di tali comunicazioni (cfr. nuove Istruzioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari"). Qualora dovessero intervenire precisazioni o interpretazioni tese a chiarire che tale voce ricomprende ulteriori costi sopportati dalla Banca quali quelli di produzione o



La forma e la sostanza.

elaborazione di detti documenti, la Banca si riserva fin d'ora la facoltà di adeguarvisi fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B.”

RECESSO E RECLAMI

Durata del Contratto, recesso, risoluzione

Il cliente può recedere dal contratto in qualunque momento senza penalità e senza spese di chiusura”

1. Il contratto si intende concluso a tempo indeterminato.

2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'art. 24 della Sezione II a, è facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dal contratto o da uno o più Servizi in esso compresi, in assenza di un giustificato motivo, con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Il recesso deve comunicarsi tramite sottoscrizione di apposito modulo della Banca consegnato in filiale o tramite raccomandata a.r. ed è efficace, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1334 e 1335 C.c., dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario.

3. In deroga a quanto sopra, e fermo restando le norme inderogabili di legge, la Banca avrà facoltà di recedere con effetto immediato, dal contratto o da uno o più Servizi in esso compresi, così come dalle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, dandone comunicazione al cliente qualora:

a) si verifichino casi di cessazione dell'attività, o di trasformazione o fusione/scissione del cliente diverso dalla persona fisica, ovvero sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento;

b) vengano introdotte nuove norme di legge e/o disposizioni amministrative o regolamentari che rendano impraticabile e/o impossibile e/o eccessivamente oneroso lo svolgimento di uno o più Servizi o delle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi;

c) si sia verificata una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza;

d) nei confronti del cliente sia stata depositata istanza di fallimento o iniziata altra procedura concorsuale avente analogo effetto;

e) il cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;

f) siano stati levati protesti nei confronti del cliente;

g) qualora la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del cliente sia risultata diversa da quella esposta al momento di sottoscrizione del contratto;

h) qualora si sia verificata la sussistenza di elementi sintomatici dell'insolvenza o di altra situazione di crisi economico-patrimoniale-finanziaria;

i) qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del cliente;

l) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali;

m) nei casi di sopravvenienza di procedure esecutive sui beni o valori costituiti in garanzia a favore della Banca.

4. La Banca avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto ex art. 1456 cod. civ. del contratto o di ciascuno dei Servizi in esso compresi, così come delle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, nei seguenti casi:

a) il cliente non provveda a versare quanto dovuto in base al contratto o ai singoli Servizi, o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall'intermediario all'uopo incaricato, entro un giorno lavorativo dalla richiesta della Banca;

b) il cliente non provveda a consegnare tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, gli strumenti finanziari che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni;

c) il cliente non provveda ad integrare il saldo debitore del conto corrente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta della Banca o il diverso termine indicatogli;

d) il cliente non provveda al rimborso di tutte le spese ed oneri anche fiscali.

La risoluzione si verificherà, senza necessità di pronuncia giudiziale, nel momento in cui la Banca comunicherà al cliente mediante lettera raccomandata a.r. l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

5. Nel caso in cui si avvalga delle facoltà di cui al precedente comma la Banca potrà, a propria



La forma e la sostanza.

discrezione, intraprendere una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione al cliente:

- a) effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del cliente, eseguendo operazioni di segno opposto a quelle dei contratti in essere del cliente;
- b) acquistare o vendere per conto del cliente gli eventuali strumenti finanziari sottostanti i contratti in essere;
- c) dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del cliente mediante la consegna degli eventuali strumenti finanziari sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti;
- d) compensare qualsiasi somma del cliente di cui la Banca sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata delle operazioni.

In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio da parte della Banca dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi.

Quanto precede lascia, altresì, salvo ed impregiudicato il diritto della Banca al risarcimento del danno, anche ulteriore.

6. Le facoltà di cui sopra potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al solo contratto o, salvo diversa specifica disposizione, ad uno o più Servizi in esso compresi. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge.

7. Il recesso del Servizio di conto corrente di corrispondenza determinerà automaticamente anche il recesso dal presente contratto e da tutti i Servizi previsti. Viceversa, lo scioglimento di un Servizio diverso da quello di conto corrente non determina lo scioglimento automatico del presente contratto e/o degli altri Servizi, fatte salve diverse disposizioni.

Restano impregiudicati gli eventuali ordini impartiti dal cliente anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente da quest'ultimo revocati in tempo utile.

8. Dal momento in cui il recesso è efficace ovvero una volta trascorso il termine di preavviso a far data dal momento della ricezione della comunicazione di recesso dall'intero contratto o da uno o più degli specifici Servizi, il cliente non potrà più usufruire degli stessi e dovrà restituire alla Banca, salvo quanto ulteriormente disposto nelle norme che disciplinano i singoli Servizi, i relativi strumenti di legittimazione all'uso dei servizi (carte, eventuali dispositivi elettronici, assegni non utilizzati, ecc.).

9. In ogni caso il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla abusiva prosecuzione dell'uso dei Servizi previsti sino alla avvenuta restituzione degli strumenti di legittimazione ad essi connessi.

10. In caso di cessazione degli effetti del contratto, la Banca provvede a mettere a disposizione del cliente, previo soddisfacimento da parte della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti, presso l'intermediario indicato dal cliente, gli strumenti finanziari in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione del contratto saranno messe a disposizione del cliente sul conto corrente, previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi massimi di chiusura del presente contratto sono di 10 giorni lavorativi, che si computano dal verificarsi dei presupposti necessari per la chiusura del rapporto: esitazione certa di tutti gli assegni e disposizioni presentate all'incasso, decorrenza dei termini interbancari internazionali di presunzione d'esito e di comunicazione di impagato.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Compliance Relazioni Clientela, Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 - Reggio Emilia, per via telematica alla casella e-mail recweb@credem.it o attraverso il sito internet (www.credem.it). La Banca deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 Il Cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 *bis* TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:



La forma e la sostanza.

- all'Organismo di conciliazione **Conciliatore Bancario Finanziario** (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.
- all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 100.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del cliente consumatore.

LEGENDA

Cambio	Prezzo della divisa di un paese espresso in rapporto al valore dell'Euro o di altra divisa
Cheque (cambio)	Tipo di cambio utilizzato per la negoziazione degli assegni: tiene conto dell'incidenza sul cambio a vista del tempo necessario per ottenere l'effettivo incasso della divisa, dovendo inoltrare gli assegni sulle piazze estere presso le quali sono esigibili.
Commissioni di intervento	Commissione espressa in per mille con un minimo fisso applicata: <ul style="list-style-type: none">— alle operazioni da e per l'estero in Euro,— in divisa estera,— alla trasformazione di una divisa, compresa l'Euro, in un'altra divisa.
Dichiarazione transfrontaliera	Dichiarazione prevista dal DL n. 125 del 30/04/97 che i soggetti residenti e non residenti devono rilasciare all'Ufficio Italiano dei Cambi in tutti i casi di trasferimento al seguito da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari
Divisa	Unità di misura monetaria diversa dall'Euro
Assegno regolare	tratto su banche di paesi la cui moneta nazionale è uguale alla divisa dell'assegno
Assegno irregolare	tratto su banche di paesi la cui moneta nazionale è diversa dalla divisa dell'assegno
FOREX	Acronimo di Foreign Exchange (valuta estera) che viene utilizzato per indicare la data valuta con la quale viene scambiata una divisa sui mercati finanziari.



La forma e la sostanza.

Salvo buon fine	Clausola con la quale la banca si riserva la facoltà di annullare l'accredito della negoziazione di un assegno, addebitando il conto corrente del cliente, se non riesce ad ottenere l'importo o il relativo controvalore dalla banca trassata e/o emittente.
Valuta	Data dalla quale decorre il conteggio degli interessi
Cambio valutario	Tipo di cambio che si riferisce alla negoziazione di divisa disponibile con valuta FOREX